

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

in data 30 agosto 2016 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Antonio Gaudino, nella sua qualità di Arbitro aggiunto della gara nazionale svoltasi a Pollone-Biella, in data 20 agosto 2016, nei confronti del Sig. Gianni Strocco (cartellino n. 474728 – categoria A) vincolato presso la società SB Chierese, per presunte violazioni alle norme federali.

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia emergerebbe che, in occasione della gara in questione, il denunciato avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente il proprio avversario di gioco, Sig. Giuseppe Ressia, con ciò ponendo in essere gravi violazioni alle norme di cui al Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

In particolare, durante la partita, il denunciato ed il Sig. Ressia avrebbero avuto una discussione dai toni accesi ma che si sarebbe placata anche grazie all'intervento dell'Arbitro di gara. Al termine della partita, invece, il denunciato si sarebbe avvicinato al Ressia e lo avrebbe colpito con una testata all'altezza dell'occhio destro.

In data 8 settembre 2016 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al Sig. Strocco il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito al denunciato ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi.

Ad oggi non risultano pervenute presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale memorie difensive da parte del denunciato.

Dalla documentazione in possesso dello scrivente Giudice Sportivo Nazionale, emerge come durante la partita vi sia stata una breve discussione tra il denunciato ed il Sig. Ressia, derivante da un atteggiamento assunto dal Ressia in seguito ad una giocata e ritenuto provocatorio da parte del denunciato.

Ciò detto, stante anche l'assenza di qualsivoglia documentazione in senso contrario, appare provata la condotta violenta assunta dal denunciato la quale non può che trovare una ferma condanna da parte dello scrivente Giudice Sportivo.

Per quanto sopra esposto, dopo aver esaminato gli atti, si ritiene che nel comportamento del Sig. Gianni Strocco si configuri una violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. 1) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la cui sanzione deve essere attenuata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge al Sig. Gianni Strocco la sanzione della squalifica per mesi tre (dal 23 settembre 2016 al 22 dicembre 2016), ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 5, lett. d) e 57, comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

Roma, 21 settembre 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia